



Repubblica Italiana
CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

ORDINANZA N: 13 DEL 28/01/11

IL SINDACO

VISTO il rapporto di cui all'art. 17 L. 689/81 inoltrato dal Commissariato di P.S.- di Mazara -, con il quale è stato trasmesso il verbale del 29/10/2010, elevato a carico dell'esercizio pubblico denominato "**L'AMURI**" DI RIZZO ROSSELLA & DI STEFANO Liliana s.n.c., sito a Mazara nella Piazzetta Sa. N. Regale s.n.c., gestito nella qualità di legale rappresentante dalla **Sig.ra Rizzo Rossella** nata a Mazara il 17/09/72 residente nella via Marsala n.35 e contestualmente notificata per la violazione dell'art. **7/bis del T.U. Enti Locali, introdotto dall'art.3 del 16/01/03, introdotto da D.L. n.50/03** ed in particolare:

"di aver venduto la stessa Rizzo Rossella (legale rappresentante dell'esercizio pubblico denominato "L'AMURI." DI RIZZO ROSSELLA & DI STEFANO Liliana s.n.c), una bottiglia di birra cl.33 "in vetro" a una persona (cliente occasionale);

ACCERTATO che tale violazione viene contestata per l'inosservanza dell'Ordinanza n.163 del 12/11/2004, e che tale violazione amministrativa di cui sopra, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

RILEVATO che, per tale violazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'art.16 della L. 689/81 e, pertanto, il presente verbale, a norma dell'art.59 del D.Lvo n.507/99, la sanzione amministrativa sarà applicata dal Sindaco, quale autorità competente a ricevere il rapporto;

FATTE le valutazioni previste dalla L. 689/81 per la determinazione della sanzione amministrativa;

ACCERTATO che **non** sono stati presentati scritti difensivi e che **non** è stata richiesta l'audizione personale;

RICHIAMATO l'art.11 della L.689/81 relativo ai criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria;

PRESO ATTO che l'esperto del Sindaco in materia legale Avv. F. E. Muscolino, ha ritenuto applicare la sanzione pari ad € 50,00;

RITENUTO, pertanto di dover procedere alla determinazione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € **50,00** per la violazione dell'art. **7/bis del T.U. Enti Locali**, introdotto dall'art.3 del 16/01/03, introdotto da D.L. n.50/03, oltre alle spese di notifica pari a € **5,88**;

ORDINA

Per quanto in preambolo descritto, alla Sig.ra Rizzo Rossella nata a Mazara il 17/09/72 residente nella via Marsala n.35 in qualità di legale rappresentante dell'esercizio pubblico denominato "L'AMURI." DI RIZZO ROSSELLA & DI STEFANO Liliana s.n.c., sito a Mazara nella Piazzetta Sa. N. Regale s.n.c., il pagamento di € 50,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione sopra descritta;

INGIUNGE

Alla predetta Sig.ra Rizzo Rossella nata a Mazara il 17/09/72 residente nella via Marsala n.35 in qualità di legale rappresentante dell'esercizio pubblico denominato "L'AMURI." DI RIZZO ROSSELLA & DI STEFANO Liliana s.n.c., sito a Mazara nella Piazzetta Sa. N. Regale s.n.c., il pagamento di € 50,00, di versare la complessiva somma di **€ 55,88** di cui € 50,00 quale sanzione amministrativa e di € **5,88** per spese di notifica, a mezzo di vaglia postale indicando la seguente causale: **Comune di Mazara Ordinanza-ingiunzione n. __ sanzione amministrativa per la violazione dell'art.7/bis del T.U. Enti Locali, introdotto dall'art.3 del 16/01/03, introdotto da D.L. n.50/03 sul c.c.p. n. 12490918 intestato a: COMUNE DI MAZARA DEL VALLO – SERVIZIO TESORERIA cap.2419 Entrata, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento sotto pena degli atti esecutivi, indicando il proprio C. Fiscale e la causale del versamento (spese di notifica e sanzioni pecuniaria).**

Si avverte che l'eventuale versamento di somme non corrispondenti a quelle indicate è ritenuto inefficace ai fini liberatori ed è acquisito in conto del procedimento esecutivo.

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita prova all'Ufficio Legale di questo Comune, fornendo copia della ricevuta del versamento, onde evitare l'adozione degli atti previsti dall'art.27 della 689/81.

Si avverte che ai sensi dell'art.26 della L.689/81 può essere disposto " su richiesta dell'interessato che si trova in condizioni economiche disagiate..." il pagamento rateale della sanzione amministrativa e che, "decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato... l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione".

Si avverte inoltre che, avverso l'ordinanza - ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo può essere proposta opposizione ai sensi dell'art.22 della L.689/81.

Fare carico all'Ufficio Messi di provvedere alla notifica della presente ordinanza - ingiunzione.

IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa C. Figliola)

IL SINDACO
(On. Nicolò Cristaldi)